



## CONVENZIONE

ai sensi dell'art. 33 dello Statuto del Distretto Tecnologico Navtec S.c. a.r.l. per la realizzazione di parte delle attività progettuali del Progetto - Codice identificativo: **ARS01\_00333** dal titolo

“TETI – Tecnologie innovative per il controllo, il monitoraggio e la sicurezza in mare”

presentato dal Distretto Tecnologico Navtec S.c. a.r.l. in risposta all'Avviso per la presentazione di progetti di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015 - 2020 D.D. 1735 del 13 luglio 2017

**tra**

**Giovanni Restuccia**, nato a Messina (ME) il 24/03/1954 codice fiscale: RSTGNN54C24F158L, residente per la carica in Via Comunale S. Lucia 40 Messina (ME), in virtù dei necessari poteri conferitigli e in qualità di Presidente e legale rappresentante del Distretto Tecnologico Navtec S.c. a.r.l., con sede legale nel Comune di Messina (Me), codice fiscale e partita IVA n 02966290831, iscritto al registro delle imprese di Messina al n. REA ME-204937;

(d'ora in poi denominato “NAVTEC” o “Distretto”)

**e**

....., in data ....., e domiciliato per la carica in ....., ....., in virtù dei necessari poteri conferitigli e in qualità di Legale Rappresentante dell'....., con sede legale in ....., ....., codice fiscale ..... e partita IVA n. .... (d'ora in poi denominata “Socio Attuatore”),

(e, d'ora in poi, denominati individualmente anche come “Parte” e, congiuntamente, come “Parti”).

# INDICE

## Sommario

DEFINIZIONI3

PREAMBOLO4

ART.1 – PREAMBOLO E ALLEGATI4

ART.2 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE5

ART.3 - OBBLIGHI DEL SOCIO ATTUATORE6

ART.4 - STRUTTURE, RISORSE UMANE E STRUMENTALI DEL SOCIO ATTUATORE8

ART.5 - SEDI DELLE ATTIVITA' E NOMINA DEI RESPONSABILI INTERNI9

ART.6 - INTERRUZIONE, MODIFICHE E VARIANTI DELLE ATTIVITA'9

ART.7 - RISULTATI DELLE ATTIVITA' DI RICERCA10

ART.8 - RIPARTIZIONE ANTICIPAZIONI E DELLE AGEVOLAZIONI EROGATE DAL MUR10

ART.9 - RESPONSABILITA' DEL SOCIO ATTUATORE11

ART.10 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA12

ART.11 - DIVIETO DI CESSIONE DELLA CONVENZIONE14

ART.12 - DIVIETO DI CUMULO DI AGEVOLAZIONI PUBBLICHE14

ART.13 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA14

ART.14 - RECESSO VOLONTARIO DALLA CONVENZIONE15

ART.15 - TERMINI PERENTORI16

ART.16 - FORZA MAGGIORE16

ART.17 - DURATA ED EFFICACIA DELLA CONVENZIONE E DATA DI CONCLUSIONE DEL PROGETTO16

ART.18 - ELEZIONE DI DOMICILIO17

ART.19 - MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA CONVENZIONE17

ART.20 - FORO COMPETENTE, LEGGE APPLICABILE E OBBLIGHI DELLE PARTI IN CASO DI CONTESTAZIONI17

ART.21 - REGISTRAZIONE17

ART.22 - SPECIFICHE INFORMAZIONI DEL SOCIO ATTUATORE18

FIRME18

## DEFINIZIONI

- **MUR.** Il Ministero dell'Università e della Ricerca è di seguito indicato come "MUR".
- **DM 593/2016.** Il DM 593 del 26/07/2016 è di seguito è indicato "DM 593/2016"
- **Avviso.** Il Decreto Direttoriale del 13 luglio 2017, n. 1735/Ric. "Avviso per la presentazione di progetti di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015 - 2020" di seguito è indicato "Avviso".
- **Progetto.** Il progetto codice identificativo: ARS01\_00333 dal titolo "TETI – Tecnologie innovative per il controllo, il monitoraggio e la sicurezza in mare", CUP B45F21000050005, di seguito è indicato il "Progetto".
- **Decreto di Concessione.** Il Decreto Direttoriale n. 617 del 15/03/2021 con il quale il Progetto è stato ammesso ad agevolazione a valere su fondi del PON "Ricerca e Innovazione" 2014-2020 e FSC di seguito indicato "Decreto di Concessione".
- **Scheda Costi.** La scheda costi allegata (N.1) al Decreto di Concessione dove, fra l'altro, sono indicati "Costi del Progetto" e le "Agevolazioni del progetto" per il Soggetto proponente di seguito indicata "Scheda Costi".
- **Disciplinare.** Il Disciplinare di concessione delle agevolazioni predisposto dal MUR nell'ambito del predetto Progetto e allegato (N.2) al Decreto di Concessione di seguito è indicato "Disciplinare".
- **Capitolato Tecnico.** Il Capitolato Tecnico del Progetto allegato (N.3) al Decreto di Concessione di seguito è indicato "Capitolato Tecnico".
- **Atto di obbligo.** L'Atto di obbligo e di accettazione delle agevolazioni, predisposto dal MUR e sottoscritto dal Soggetto Capofila in data 30/04/2021, in qualità di Soggetto proponente capofila nell'ambito del predetto Progetto di seguito indicato "Atto di obbligo".
- **Attività Affidate al Socio Attuatore.** Le attività progettuali che saranno affidare al Socio attuatore ed individuate nel Capitolato tecnico sono di seguito indicate "Attività Affidate".
- **Costi ammessi per le Attività Affidate.** I costi riportati al paragrafo 4.2 nella tabella relativa al Socio Attuatore del Soggetto proponente Distretto sono di seguito indicati "Costi Ammessi per le Attività Affidate".
- **Percentuale di agevolazione.** Il rapporto fra i "Costi del Progetto" e le "Agevolazioni del progetto" riportati nella Scheda Costi per il Soggetto proponente Distretto è la percentuale di agevolazione prevista dal MUR per l'Avviso ed è di seguito indicata come "Percentuale di agevolazione".
- **Linee guida al DM 593/2016.** Il documento "Linee Guida al DM 593/2016" predisposto dal MUR di seguito indicato "Linee guida al DM 593/2016".

## PREAMBOLO

- Visti:
  - Il DM 593/2016;
  - Le Linee guida al DM 593/2016;
  - l'Avviso;
  - il Decreto di Concessione;
  - l'Atto di obbligo;
  - la Scheda Costi;
  - il Capitolato Tecnico;
  - il Disciplinare;
    - considerato che l'art. 33, dello Statuto del "Distretto", prevede, che "la Società si avvarrà prioritariamente del personale e delle strutture di ricerca proprie o messe a disposizione dai Soci" e che "le condizioni e le modalità di utilizzo da parte della società consortile di personale e risorse (know-how, tecnologie, laboratori, strutture e attrezzature di ricerca) messe a disposizione dai soci, saranno disciplinate da specifica pattuizione";
    - considerato che, con deliberazione del Consiglio di amministrazione di cui al verbale della seduta del 30/10/2017 il Distretto ha stabilito che i Soci consorziati, che partecipano ai progetti di cui all'Avviso come Soggetti attuatori del Distretto, riconoscano al Distretto il rimborso dei costi di gestione generali sostenuti da quest'ultimo per l'attuazione del progetto nella qualità di Soggetto proponente capofila;
    - considerato che risulta necessario, come previsto dallo Statuto e dal Regolamento del Distretto qui richiamati, regolare, mediante apposita Convenzione, i rapporti tra il Distretto e il Socio attuatore connessi alla esecuzione delle "Attività Affidate" nell'ambito del "Progetto", i relativi termini e condizioni, le modalità di attuazione e gli obblighi di rendicontazione;

tutto ciò premesso e confermato, le "Parti"

## CONVENGONO E STIPULANO

quanto segue:

### ART.1 – PREAMBOLO E ALLEGATI

- **1.1.** Il Preambolo e gli allegati elencati al successivo Art. 1.2 sono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e ne costituiscono il presupposto essenziale.
- **1.2.** La presente Convenzione si compone delle clausole di cui agli articoli seguenti e dei seguenti allegati:
  - Allegato n. 1: copia del "Capitolato Tecnico";
  - Allegato n. 2: copia del "Disciplinare";
  - Allegato n. 3: copia del "Decreto di Concessione" e della relativa "Scheda Costi";

- Allegato n. 4: Accordo relativo alla proprietà, all'utilizzo, alla diffusione dei risultati della ricerca.
  - **1.3.** Il Socio attuatore dichiara di aver preso visione e di accettare espressamente e integralmente - per la realizzazione delle Attività Affidate - tutti i termini, gli obblighi e le condizioni previste dagli atti richiamati nel Preambolo e nell'art. 1.2.

## ART.2 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

- **2.1.** In attuazione dell'art. 33 dello Statuto consortile e del Regolamento del Distretto, richiamati nel Preambolo, il Distretto affida al Socio attuatore, che accetta, la realizzazione delle Attività Affidate indicata nell'allegato n. 1, per i seguenti importi massimi, espressi in Euro:

Tipologia di attività	Costi deliberati	Agevolazioni concedibili
Ricerca industriale	€ 1.164.107,64	€ 582.053,82
Sviluppo sperimentale	€ 195.857,76	€ 97.928,88
<b>Totale</b>	<b>€ 1.359.965,41</b>	<b>€ 679.982,70</b>

- **2.2.** Il Socio attuatore si impegna a eseguire le Attività Affidate, nei tempi, modi e forme previste dagli atti e provvedimenti richiamati nel Preambolo e nell'art. 1.2, nonché dalla vigente normativa, in linea con il Capitolato Tecnico nel rispetto di quanto contenuto nel Disciplinare e con la diligenza e professionalità necessarie al raggiungimento degli obiettivi progettuali.
- **2.3.** Per la realizzazione delle Attività Affidate, il Socio attuatore accetta, senza riserve, i Costi ammessi per le Attività Affidate, e la Percentuale di Agevolazione provvedendo alla copertura dei costi non finanziati dalla predetta agevolazione.

## ART.3 - OBBLIGHI DEL SOCIO ATTUATORE

- **3.1.** Il Socio attuatore nello svolgimento delle Attività Affidate e nell'ambito del Progetto, si obbliga a:
  - **a.** mantenere con il Distretto, con gli altri Soggetti proponenti e/o attuatori impegnati nel Progetto, con il Responsabile scientifico, con i Responsabili degli obiettivi realizzativi e il Responsabile del Progetto, rapporti di collaborazione improntati alla lealtà reciproca, e a coordinare le proprie attività con le attività dei predetti Soggetti, ai fini del raggiungimento degli obiettivi progettuali.
  - **b.** adottare disposizioni e procedure interne in grado di assicurare l'efficace attuazione delle Attività Affidate e favorire, in ogni possibile forma, modalità operative che consentano l'integrazione tra le diverse competenze e le attività svolte dagli altri Soggetti proponenti e/o attuatori impegnati nel Progetto.
  - **c.** partecipare a tutte le riunioni e le attività promosse dal Distretto, dal Responsabile scientifico e dai Responsabili degli obiettivi realizzativi del Progetto, riguardanti il coordinamento, il monitoraggio e la valutazione delle Attività Affidate;
  - **d.** mantenere, per l'intera durata delle Attività Affidate, personale e strutture idonei allo svolgimento delle stesse, e, nel caso di soggetto privato, assicurare il loro permanere;
  - **e.** realizzare le Attività Affidate, a pena di inammissibilità dei costi sostenuti, nelle aree territoriali dove sono ubicate le sedi indicate nel Capitolato Tecnico, per ciascun obiettivo realizzativo, al paragrafo "Localizzazione".
  - **f.** informare, senza indugio, il Responsabile scientifico del Progetto e il Distretto di ogni eventuale circostanza che possa influire sui requisiti di ammissibilità all'agevolazione, sulla regolare e tempestiva esecuzione delle Attività Affidate, sul rispetto degli obblighi posti al Distretto dagli atti di cui al Preambolo e all'art. 1.2 e che, in generale, possa incidere sull'esecuzione della presente Convenzione.
  - **g.** produrre, via e-mail ai recapiti di cui all'art. 18.1, la documentazione relativa alla singola spesa completa di avvenuta effettiva quietanza con un anticipo di 10 giorni rispetto alla scadenza fissata dal MUR per l'inoltro.
  - **h.** produrre, secondo le indicazioni operative del Distretto, tutte le richieste di informazioni, di dati e di rapporti tecnici periodici disposte dal MUR.
  - **i.** comprovare - entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla data stabilita per la conclusione del progetto - l'avvenuto conseguimento degli obiettivi di ricerca previsti dal Capitolato Tecnico, e la realizzazione delle Attività Affidate emettendo una relazione tecnica relativa all'ultimo periodo di avanzamento e all'intero Progetto nel rispetto delle modalità indicate dal MUR.
  - **l.** consentire al MUR la verifica del corretto utilizzo dell'agevolazione sia mediante i controlli e le ispezioni di cui all'art. 15 del Disciplinare, sia tenendo una separata evidenza amministrativo-contabile delle spese sostenute per le Attività Affidate nell'ambito del Progetto, in conformità al Capitolato Tecnico.
  - **m.** rispettare la normativa applicabile in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e tenere specifica separata evidenza contabile, desumibile da sistemi informatici che consentano di ottenere, in ogni momento, estratti riepilogativi e sinottici, di tutte le movimentazioni riguardanti le Attività Affidate, nel rispetto dell'art.125, comma 4, lettera b), del Regolamento UE n.1303/2013 e s.m.

- **n.** consentire al Distretto di conservare copia di tutta la documentazione tecnica e contabile di cui al presente articolo e predisporre un sistema di archiviazione, coerente con le indicazioni del Distretto e del MUR, che consenta di:
  - o tenere a disposizione del MUR - per ulteriori 5 (cinque) anni dalla data dell'ultima erogazione sul Progetto - tutta la documentazione sopra indicata;
  - o conservare la predetta documentazione in originale per il periodo di 3 (tre) anni dalla data di approvazione, da parte della Commissione europea, della chiusura del PON Ricerca e Innovazione" 2014-2020, ai sensi dell'art. 90 del Reg. (CE) n. 1083/2006 e dell'art. 19 del Reg. (CE) n. 1828/2006, e comunicare al MUR, per il tramite del Distretto, le sedi e gli uffici presso i quali è conservata la suddetta documentazione originale, ai fini di eventuali controlli.
- **o.** ove applicabile, comunicare immediatamente al Distretto l'assunzione di ogni decisione/delibera comportante eventuali modifiche societarie (a esempio: fusione, scissione, scioglimento e liquidazione, cessazione o modificazione dell'attività, ecc.); ogni variazione degli organi amministrativi; l'avvio di eventuali procedure di amministrazione straordinaria, amministrazione controllata, concordato preventivo e/o di proposte di cessione dei beni ai creditori; la pronuncia di dichiarazione di fallimento, dichiarazione di insolvenza, apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa, liquidazione volontaria.
- **p.** ricevere gli accrediti relativi alle agevolazioni sul conto corrente dedicato indicato al successivo articolo Art.22.1.
- **q.** al permanere della piena capacità giuridica, alla insussistenza di situazioni di morosità e al permanere della situazione economico finanziaria così come richiesto all'Art.4 comma 4 lettere a), b) e c) del Disciplinare come requisito a tutte le erogazioni;
- **r.** per quanto di propria competenza:
  - o garantire la massima pubblicità, opportunamente documentabile, così come previsto dalla normativa nazionale e comunitaria vigente per gli interventi informativi e pubblicitari destinati al pubblico;
  - o fornire al Distretto, compatibilmente con gli obblighi di legge sulla tutela della proprietà intellettuale e con la riservatezza necessaria a tutelare gli interessi degli altri Soggetti proponenti e/o attuatori tutti i dati, le informazioni e le autorizzazioni necessarie per contribuire a pubblicazioni del MUR;
  - o partecipare agli eventi divulgativi promossi dal MUR.
- **s.** realizzare le Attività Affidate nel rispetto dei principi etici fondamentali e adoperarsi per promuovere le pari opportunità tra uomini e donne nell'esecuzione delle stesse.
- **t.** fornire e rendere disponibili al Distretto e/o agli altri Soggetti proponenti e/o attuatori, sulla base di specifici accordi tra le Parti interessate, le informazioni e le conoscenze che si rendessero strettamente necessarie per la realizzazione del Progetto e siano essenziali per lo svolgimento delle Attività Affidate e il conseguimento degli obiettivi progettuali.
- **u.** adottare tutte le misure necessarie per evitare l'assunzione di impegni, accordi o contratti, anche con subcontraenti e/o terzi, che contengano clausole e/o disposizioni incompatibili con gli obblighi previsti dalla presente Convenzione e con gli obblighi assunti dal Distretto nei confronti del MUR, informando tempestivamente il Distretto di ogni eventuale obbligo che possa inevitabilmente essere assunto durante l'esecuzione della presente Convenzione e che possa incidere sugli obblighi che ad esso incombono in forza della medesima Convenzione e degli atti indicati nel Preambolo e nel precedente art. 1.2.



- **v.** a riconoscere al “Distretto Sicilia Navtec” il contributo pari ad euro € 33.999,00 così come approvato dal Consiglio di Amministrazione del Distretto nella seduta del 30/10/2017, per i costi di gestione generali sostenuti e da sostenere dal Distretto per i progetti stessi. Il versamento di tale contributo dovrà avvenire in quote con le seguenti modalità:
  - una quota pari al 50 % dell’intero ammontare del contributo all’erogazione da parte del MUR dell’anticipo dei contributi concedibili e comunque entro il 31/12/2021;
  - una quota pari al 30 %, dell’intero ammontare del contributo, entro il 31/12/2022;
  - una quota pari al 20 %, dell’intero ammontare del contributo entro il 31/12/2023.
- **3.2.** Il Socio attuatore risponde del rilascio, da parte del proprio personale e/o di eventuali collaboratori e/o Soggetti terzi cui abbia subappaltato, in conformità al Capitolato Tecnico, l’esecuzione di parte delle Attività Affidate, di dichiarazioni, documenti o elaborati non veritieri e delle relative conseguenze amministrative, civili e penali.
- **3.3.** Al fine di consentire il corretto svolgimento delle attività previste dal Progetto, il Socio attuatore, in considerazione degli adempimenti previsti dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e in conformità a quanto previsto dal Regolamento U.E. 2016/679, autorizza il trattamento dei dati personali propri e dei soggetti che rappresenta per le finalità strettamente connesse alla realizzazione del Progetto.
- **3.4** Nell’esecuzione del Contratto, i Responsabili del programma e tutte le persone coinvolte nel presente contratto, si impegnano a non porre in essere comportamenti non conformi al Codice Etico adottato da **NAVTEC** e pubblicato sul sito web [www.navtecsicilia.it](http://www.navtecsicilia.it) link Codice Etico, quale sua parte integrante e sostanziale. I Responsabili delle attività, sotto la propria personale responsabilità si impegnano, nell’esecuzione dell’incarico conferito dal terzo committente e oggetto del presente contratto, anche per i propri collaboratori: (i) al rispetto dei principi contenuti nel documento sopra citato, per quanto a sé riferibili; (ii) ad adottare in ogni caso, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le misure idonee a prevenire condotte rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001; (iii) ad informare tempestivamente l’Organismo di Vigilanza di qualsiasi atto, fatto o comportamento di cui vengano a conoscenza nell’esecuzione dell’incarico conferito che possa dar luogo alla ragionevole convinzione della commissione di uno degli illeciti ricompresi nell’ambito di applicazione del D. Lgs. 231/2001.

#### **ART.4 - STRUTTURE, RISORSE UMANE E STRUMENTALI DEL SOCIO ATTUATORE**

- **4.1.** Per l’esecuzione delle Attività Affidate, il Socio attuatore dovrà, a esclusive proprie cure e spese, provvedere alle strutture, ai mezzi strumentali e all’assegnazione di proprio personale necessario a garantirne il completo, tempestivo e corretto svolgimento.
- **4.2.** Il Socio attuatore è tenuto ad osservare la normativa nazionale e dell’Unione europea in materia fiscale, di tutela e sicurezza del lavoro, previdenziale e assistenziale, di impatto ambientale e parità di trattamento in materia di lavoro, nonché, qualora applicabile, di appalti pubblici di servizi e forniture.



## ART.5 - SEDI DELLE ATTIVITA' E NOMINA DEI RESPONSABILI INTERNI

- **5.1.** Il Socio attuatore realizzerà le Attività Affidate presso le sue sedi indicate nel Capitolato Tecnico, per ciascun obiettivo realizzativo, al paragrafo "Localizzazione".
- **5.2.** Il Socio attuatore si impegna a nominare e a comunicare, per iscritto, al Distretto, entro e non oltre il termine perentorio di 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione, i nominativi e i recapiti dei Responsabili interni delle:
  - attività di ricerca e sviluppo;
  - attività di rendicontazione economico-finanziaria delle spese sostenute per l'esecuzione delle Attività Affidate;
  - attività di gestione degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 10.
    - **5.3.** Il Socio attuatore si impegna a comunicare, senza indugio, al Distretto ogni eventuale modifica delle sedi di svolgimento delle attività affidate e/o ogni sostituzione dei predetti Responsabili interni.
    - **5.4.** Il Socio attuatore garantisce che i predetti Responsabili interni svolgeranno la propria attività in costante e stretta collaborazione e coordinamento con i Responsabili scientifici, i Responsabili di obiettivo realizzativo del Progetto, nonché con gli altri Responsabili della gestione amministrativa ed economico-finanziaria, al fine di programmare le varie fasi di attività, coordinare i diversi apporti e supportare i diversi Responsabili, prevenire eventuali ostacoli al corretto svolgimento del Progetto e verificare gli stati di avanzamento e i risultati conseguiti.

## ART.6 - INTERRUZIONE, MODIFICHE E VARIANTI DELLE ATTIVITA'

- **6.1.** Qualora il Socio attuatore non intenda dare ulteriore esecuzione alle Attività Affidate, deve darne tempestiva comunicazione al Distretto, indicandone i motivi, ai fini dell'immediata comunicazione al MUR. Il Socio attuatore, in questo caso, si assume la piena e completa responsabilità delle conseguenze relative all'interruzione dell'esecuzione delle Attività Affidate.
- **6.2.** Nei casi di interruzione del Progetto, per cause non imputabili al Socio attuatore, ai sensi dell'art. 12 del Disciplinare il Distretto trasferirà al medesimo Socio attuatore l'agevolazione che sarà riconosciuta dal MUR, sulla base dei costi sostenuti e dei risultati ammissibili.
- **6.3.** Eventuali varianti all'articolazione tecnico-scientifica, economica, temporale e territoriale che il Socio attuatore intenda apportare alle Attività Affidate, dovranno essere preventivamente concordate con il Responsabile scientifico e con i Responsabili di obiettivo realizzativo del Progetto, e comunicate al Distretto, il quale ne chiederà la preventiva approvazione al MUR, secondo le modalità dell'art. 6 del Disciplinare. Il Socio attuatore si assumerà la piena e completa responsabilità delle conseguenze relative a ogni variante che apporterà alle Attività Affidate, senza il rispetto delle predette procedure e senza il preventivo parere del MUR.
- **6.4.** Il Socio attuatore ha l'obbligo di comunicare tempestivamente per iscritto al Distretto eventuali proposte di modifica al Progetto che potrebbero rendersi

necessarie a seguito di nuove conoscenze, conseguite dal Socio attuatore, oggi non disponibili e che qualora non applicate, potrebbero pregiudicare la corretta esecuzione delle attività a esso affidate nell'ambito del Progetto. L'esecuzione di tali proposte di modifica sarà preventivamente concordata con il Responsabile scientifico e con i Responsabili di obiettivo realizzativo del Progetto, e comunicata al Distretto per l'ottenimento delle preventive approvazioni del MUR.

- **6.5.** Eventuali varianti del Progetto e delle attività progettuali richieste al Distretto dal MUR saranno vincolanti per il Socio attuatore se e in quanto vincolanti per lo stesso Distretto. Il Socio attuatore sarà obbligato a provvedere in conformità alle richieste del MUR, salvo il diritto di recesso, di cui all'art. 14. In difetto di adempimento, il Distretto avrà diritto di risolvere la presente Convenzione.

## ART.7 - RISULTATI DELLE ATTIVITA' DI RICERCA

- **7.1.** Ai sensi dell'art. 9 del Disciplinare, il Distretto, in qualità di Soggetto Beneficiario, è proprietario dei diritti afferenti i risultati conseguiti nell'ambito del Progetto. Il Socio attuatore si impegna a comunicare, nell'ambito delle relazioni di cui al precedente art. 3.1, i risultati conseguiti, ai fini dell'esercizio dei diritti di proprietà intellettuale da parte del Distretto.
- **7.2.** Il Distretto si impegna, assieme al Socio attuatore, a promuovere, consentire ovvero attuare industrialmente i risultati del Progetto, prioritariamente nel territorio dell'Unione europea.
- **7.3.** Ai fini delle migliori attività di industrializzazione, il Distretto elaborerà un Piano di valorizzazione dei risultati, approvato dal Consiglio di amministrazione. Di tale Piano il Distretto fornirà specifica descrizione nell'ambito delle relazioni periodiche al MUR.
- **7.4.** Tutti gli aspetti relativi alla protezione, alla gestione e alla valorizzazione della proprietà intellettuale derivanti dal Progetto, nonché le condizioni alle quali il Socio attuatore sarà ammesso a godere dei risultati conseguiti, sono disciplinati nell'Accordo di cui all'allegato n. 4.

## ART.8 - RIPARTIZIONE ANTICIPAZIONI DELLE AGEVOLAZIONI EROGATE DAL MUR

- **8.1.** A fronte delle singole erogazioni disposte dal MUR - a titolo di anticipazione, di stato avanzamento lavori e di saldo finale, ai sensi degli artt. 4 e 5 del Disciplinare, il Distretto provvederà tempestivamente alla redistribuzione dell'agevolazione ricevuta ai Soci attuatori, redistribuzione che sarà effettuata nel rispetto dei Costi ammessi per le Attività Affidate, a seguito delle verifiche in itinere da parte del MUR, e della Percentuale di agevolazione, dandone formale e tempestiva evidenza al MUR.
- **8.2.** Il Socio Attuatore prende atto che le Agevolazioni possono essere revocate, in tutto o in parte, nei casi previsti dall' art.13 del Disciplinare.
- **8.3.** Il Socio attuatore, per l'eventuale erogazione dell'anticipazione dell'agevolazione, si impegna a ottemperare a ogni condizione posta dal MUR così come previsto all'Art.5 del Disciplinare, ed in particolare si impegna a

rimborsare al Distretto, per la quota relativa alle Attività Affidate, i costi che quest'ultimo dovrà sostenere per l'ottenimento della necessaria garanzia.

- **8.4.** Ai fini del trasferimento delle agevolazioni da parte del Distretto, il Socio attuatore dovrà determinare, valorizzare e documentare i costi effettivamente sostenuti per lo svolgimento delle Attività Affidate, in base a quanto previsto dal Capitolato Tecnico e secondo i criteri di ammissibilità e di documentazione di cui alle Linee guida al DM 593/2016.
- **8.5.** Qualora il MUR, sulla base delle procedure di verifica tecnico-scientifica e contabili, riconosca e ammetta alle agevolazioni costi inferiori a quelli rendicontati dal Socio attuatore, le agevolazioni spettanti a quest'ultimo saranno proporzionalmente ridotte, senza che il Socio attuatore possa eccepire alcunché o vantare alcun diritto a risarcimenti e/o indennizzi nei confronti del Distretto e/o degli altri Soggetti proponenti e/o attuatori.
- **8.6.** Nel caso in cui il Distretto richieda al MUR una anticipazione della agevolazione concessa così come previsto all'Art.5 del Disciplinare, il Socio attuatore si impegna a ottemperare a ogni condizione posta dal MUR per l'erogazione della stessa ed in particolare si impegna a rimborsare al Distretto, per la quota relativa alle Attività Affidate, i costi che quest'ultimo dovrà sostenere per l'ottenimento della necessaria garanzia. Il Socio attuatore privato, ai fini dell'ottenimento della necessaria garanzia, si impegna inoltre a sottoscrivere, anticipando la spesa, una co-obbligazione per l'intero ammontare dei costi ammessi al Soggetto attuatore.
- **8.7.** Ai fini della riscossione dei contributi ordinari e straordinari in denaro, il Distretto è autorizzato a compensare finanziariamente, a norma dell'articolo 1243 del codice civile italiano, l'ammontare degli stessi con le somme a qualunque titolo dovute al Socio attuatore privato per la Quota di attività dallo stesso eventualmente svolta.

## ART.9 - RESPONSABILITA' DEL SOCIO ATTUATORE

- **9.1.** Il Socio attuatore si assume la completa responsabilità della realizzazione delle Attività Affidate e della gestione dell'agevolazione concessa dal MUR al Distretto e da quest'ultimo redistribuita al Socio attuatore. Il MUR, il Distretto e ogni loro ausiliario, restano indenni da ogni responsabilità e, comunque, estranei a ogni rapporto nascente con soggetti terzi in relazione allo svolgimento delle Attività Affidate stesse, e saranno totalmente manlevati da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente, o indirettamente, connesse alle predette attività.
- **9.2.** Qualora, nei casi espressamente previsti dal Capitolato Tecnico, incarichi per l'esecuzione di parte delle attività affidate ad un Soggetto terzo, il Socio attuatore garantisce, ai sensi dell'art. 1381 del codice civile italiano, che l'adempimento del terzo avvenga nel pieno e incondizionato rispetto della presente Convenzione. Resta inteso che, le eventuali attività subappaltate a terzi non avranno l'effetto di liberare il Socio attuatore da alcuna delle obbligazioni nascenti dalla presente Convenzione, ma, al contrario, il Socio attuatore rimarrà obbligato nei confronti del Distretto in solido con il terzo. Il Distretto si riserva il diritto di richiedere direttamente ai Soggetti terzi, in via di surroga, l'adempimento delle obbligazioni nascenti dall'attività subappaltata.

## ART.10 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

- **10.1.** Ciascuna Parte è rigorosamente tenuta a osservare il segreto in relazione ad atti, fatti, informazioni, cognizioni, documenti, prototipi e quanto altro conosca in occasione dell'esecuzione del Progetto e delle Attività Affidate, sia riguardanti il Distretto, sia riguardanti gli altri Soggetti proponenti e/o attuatori, il MUR o suoi ausiliari, con le modalità richiamate dai successivi punti dal 10.2 al 10.5 compreso.
- **10.2.** Ai fini del presente articolo si intende per:
  - Parte divulgante: la Parte che - anche attraverso qualsiasi altro soggetto, fisico o giuridico, del quale esso si avvale, inclusi i dipendenti, i collaboratori, i consulenti, gli agenti, i rappresentanti, gli avvocati, i consulenti fiscali e i revisori contabili, gli amministratori, sindaci, dirigenti, nonché gli organismi di ricerca contrattuale - comunica informazioni riservate alla Parte ricevente in relazione al presente articolo;
  - Parte ricevente: la Parte che - anche attraverso qualsiasi soggetto fisico o giuridico del quale si avvale, inclusi i dipendenti, i collaboratori, i consulenti, gli agenti, i rappresentanti, gli avvocati, i consulenti fiscali e i revisori contabili, gli amministratori, sindaci, dirigenti, nonché gli organismi di ricerca contrattuale - riceve informazioni riservate dalla Parte divulgante in relazione al presente articolo;
  - Informazioni riservate: qualsiasi informazione, documento, dato, conoscenza, ritrovato, brevettato o brevettabile, know-how e, in genere, qualsiasi notizia, di natura tecnica, economica, finanziaria, organizzativa, progettuale, industriale, commerciale, di mercato o amministrativa, così come qualsiasi disegno, documento, supporto magnetico o campione materiale o prodotto, che le Parti, divulganti e riceventi, si scambieranno in forma orale, scritta, grafica, visiva, su supporto magnetico o in qualsiasi altra forma, o ai quali le Parti riceventi avranno accesso in relazione alle attività finalizzate alla partecipazione al Progetto;
  - Soggetti Collegati alla Parte ricevente: qualsiasi società che direttamente o indirettamente controlli, sia controllata da o sia sotto il comune controllo con la Parte ricevente, controllo avendo il significato di cui all'art. 2359 del codice civile italiano.

Le Informazioni riservate includono tutte le analisi, le valutazioni, i rapporti, le previsioni, i dati e i documenti in genere predisposti e/o elaborati utilizzando le Informazioni riservate comunicate. Tutte le Informazioni riservate sono da considerarsi strettamente confidenziali, indipendentemente dall'esistenza di stampigliature o diciture sui documenti e/o sui supporti che le contengono.

Le Informazioni riservate in genere non includono le informazioni che:

- (A) sono divulgate al pubblico o siano rese liberamente ottenibili con qualsivoglia mezzo di informazione prima della sottoscrizione della presente Convenzione, o durante o dopo la sua durata, purché ciò non sia avvenuto in violazione delle disposizioni della presente Convenzione; oppure
- (B) erano note alla Parte ricevente o ai Soggetti Collegati alla Parte ricevente prima che le stesse fossero trasmesse alla Parte ricevente; oppure
- (C) sono state rese disponibili alla Parte ricevente da una da una terza parte avente pieno diritto di rivelarle; oppure
- (D) sono state sviluppate indipendentemente dalla Parte ricevente o dai Soggetti Collegati alla Parte ricevente ai quali non è stata rivelata alcuna delle Informazioni riservate.

Tuttavia, una combinazione di informazioni non potrà essere considerata inclusa tra le sopraccitate eccezioni per il solo fatto che le singole informazioni che compongono tale combinazione sono di

pubblico dominio o comunque comprese tra le eccezioni precedentemente descritte, a meno che la combinazione stessa sia di pubblico dominio o altrimenti interamente inclusa in una delle eccezioni di cui sopra.

- **10.3.** Tutte le Informazioni riservate che le Parti si scambieranno tra di esse o alle quali avranno accesso in relazione alla predisposizione e realizzazione del Progetto, sono e saranno considerate e mantenute strettamente confidenziali e riservate e, conseguentemente, non potranno essere dalle Parti divulgate o rese note, in tutto o in parte, a terzi, né potranno essere in alcun modo utilizzate, direttamente o indirettamente, per fini diversi dalla partecipazione al Progetto, dalla stesura della relativa documentazione tecnica, amministrativa ed economico-finanziaria, nonché dalla attuazione di essi.
- **10.4.** La Parte ricevente riconosce che tutte le Informazioni riservate trasmesse da ciascuna Parte (o da terzi per conto di ciascuna Parte) all'altra Parte durante l'esecuzione della presente Convenzione sono oggetto di diritto di proprietà esclusiva della Parte che le ha fornite, qualificate come Informazioni Aziendali, hanno valore in quanto segrete, e sono di natura strettamente confidenziale e segreta, anche alla luce delle ragionevoli misure di tutela adottate in tal senso, e ciò anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 98 e 99 del D. Lgs 10 febbraio 2005, n. 30, e ai sensi dell'art. 623 c.p. oltre alle ulteriori norme in materia di segreto e come tali vengono concesse e sono ricevute. Eventuali Informazioni riservate trasmesse da una Parte all'altra prima della firma del presente Accordo saranno soggette ai vincoli di segretezza previsti dal presente Accordo.
- **10.5.** In particolare, ogni Parte ricevente si impegna a:
  - considerare e trattare le Informazioni riservate come strettamente private;
  - attuare tutte le misure necessarie per non pregiudicare la riservatezza delle Informazioni riservate stesse;
  - utilizzare le Informazioni riservate esclusivamente allo scopo di concorrere alla elaborazione e alla attuazione del Progetto;
  - non usare le Informazioni riservate in modo che rechino danno o anche solo pregiudizio a una delle Parti o alle società controllate, controllanti, collegate o partecipate in genere da detta Parte;
  - individuare nella propria organizzazione la persona responsabile del trattamento delle Informazioni riservate, la quale dovrà garantire che tutti i componenti il gruppo di ricerca e agli altri soggetti da questa autorizzati che avranno accesso alle Informazioni riservate siano informati della natura confidenziale delle stesse e rispettino gli obblighi di riservatezza individuati e disciplinati dal presente articolo. Il nominativo della predetta persona e ogni sua eventuale variazione saranno comunicati per iscritto al Distretto, nei termini di cui al precedente art. 5.2.
  - ad adottare tutte le cautele e le misure di sicurezza necessarie a proteggere le Informazioni riservate e ad assicurare che non venga in alcun modo compromesso il carattere della loro riservatezza.

Le Informazioni riservate potranno essere rese note a Soggetti Collegati alla Parte ricevente, che abbiano necessità di venire a conoscenza di esse ai fini della elaborazione e realizzazione del Progetto e di ogni atto o adempimento a essi collegato e riconducibile. A tal fine, come condizione necessaria affinché tali informazioni riservate vengano rese note, tali Soggetti Collegati alla Parte ricevente dovranno essere informati dalla medesima Parte ricevente della natura confidenziale delle Informazioni riservate, in conformità con il presente articolo.

Tutte le Informazioni riservate, in qualsiasi forma esse siano, e tutti i relativi diritti di proprietà industriale o intellettuale sono e resteranno di piena ed esclusiva proprietà della Parte divulgante. Né questa Convenzione, né la rivelazione di Informazioni riservate qui prevista possono essere interpretati come fonte per la/le Parte/i ricevente/i di diritti a concessione di licenza su brevetti, domande di brevetti, certificati di protezione complementare, disegni e modelli di utilità, novità vegetali, marchi, diritti di autore o di qualsiasi altro diritto di proprietà industriale o intellettuale sulle Informazioni riservate.

Il presente articolo non potrà ritenersi violato qualora una Informazione riservata venga divulgata con il consenso scritto della Parte divulgante. Inoltre, nel caso in cui alla Parte ricevente venga richiesto dal MUR, oralmente o per iscritto, di trasmettere qualsiasi contenuto delle Informazioni riservate, la Parte ricevente si impegna:

- (i) a comunicare immediatamente alla Parte divulgante titolare delle Informazioni riservate le richieste ricevute; e
- (ii) a concordare con la Parte divulgante titolare delle Informazioni riservate i tempi e le modalità per la comunicazione delle Informazioni riservate richieste e compiere in buona fede ogni tentativo di ottenere un ordine protettivo richiedente che le Informazioni riservate rivelate siano utilizzate esclusivamente ai fini per i quali la richiesta da parte del MUR o dai suoi ausiliari è stata emessa.

Gli obblighi di riservatezza qui previsti in relazione alla confidenzialità ed all'utilizzo delle Informazioni riservate vincoleranno le Parti per un periodo di 10 (dieci) anni, dalla conclusione del Progetto di cui all'art. 17.2. Ciascuna Parte si impegna a consegnare a ciascuna Parte divulgante, a richiesta di quest'ultima, tutte le Informazioni riservate ricevute (inclusi tutti i documenti, le copie ed i derivati) o a certificarne la distruzione integrale, a discrezione della Parte divulgante.

La Parte ricevente non può decompilare, scomporre o fare il "reverse engineer" delle Informazioni riservate della Parte divulgante od alcuna parte delle stesse. La Parte ricevente, inoltre, si impegna a non utilizzare o a non far utilizzare a terzi per finalità di deposito di eventuali nuove domande di brevetto le Informazioni riservate della Parte divulgante, laddove le stesse siano suscettibili di brevettazione o altro titolo di privativa.

## ART.11 - DIVIETO DI CESSIONE DELLA CONVENZIONE

- **11.1.** Il Socio attuatore non potrà cedere a terzi né totalmente, né parzialmente, la presente Convenzione e dovrà svolgere direttamente le Attività Affidate, fatto salvo quanto espressamente previsto dal Capitolato tecnico, con riferimento agli eventuali Soggetti terzi, già approvati dal MUR.

## ART.12 - DIVIETO DI CUMULO DI AGEVOLAZIONI PUBBLICHE

- **12.1.** Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'Art. 8 del Disciplinare, le Attività Affidate nell'ambito del Progetto non sono e non potranno essere oggetto di altri finanziamenti pubblici, regionali, nazionali e/o dell'Unione europea.

## ART.13 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

- **13.1.** Salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dell'eventuale danno, la presente Convenzione dovrà considerarsi risolta di diritto, qualora:



- il Socio attuatore perda i requisiti di ammissibilità di cui al DM 593/2016 o non mantenga le strutture e il personale idonei all'esecuzione delle Attività Affidate;
- le obbligazioni a carico del Socio attuatore non siano adempiute o siano adempiute secondo modalità difformi da quelle previste dalla normativa vigente, per cause direttamente imputabili allo stesso Socio attuatore, e l'inadempimento non sia rimediato entro 30 (trenta) giorni dalla relativa contestazione da parte del Distretto, fatto salvo il pieno rispetto dei termini perentori fissati dal MUR nel Disciplinare;
- le Attività Affidate siano eseguite dal Socio attuatore in modo difforme da quanto previsto dal Capitolato Tecnico, per cause direttamente imputabili allo stesso Socio attuatore, e tale difformità non sia rimediata entro 30 (trenta) giorni dalla relativa contestazione da parte del MUR, fatto salvo il pieno rispetto dei termini perentori fissati dal MUR nel Disciplinare;
- il Socio attuatore non ottemperi alle richieste di modifica delle attività formulate dal MUR.
  - **13.2.** Nelle sopra descritte ipotesi, fatti salvi i casi di forza maggiore, caso fortuito, o altri fatti ed eventi sopravvenuti e non prevedibili, il Distretto avrà diritto:
    - al risarcimento del danno, compresa l'ipotesi del maggior danno derivante dall'impossibilità di svolgere le attività;
    - a incaricare dell'esecuzione delle attività affidate un altro Socio attuatore ovvero Soggetti terzi, previa autorizzazione del MUR. A tal fine, il Socio attuatore inadempiente avrà l'obbligo di consegnare immediatamente tutto il materiale di lavoro svolto sino al quel momento e di fornire tutte le informazioni e i dati necessari a consentire l'immediata prosecuzione delle attività.
      - **13.3.** Nelle sopra descritte ipotesi, il Socio attuatore inadempiente è, in ogni caso, tenuto a garantire al MUR le dovute restituzioni delle eventuali agevolazioni già percepite, ai sensi dell'art. 7 del Disciplinare, compresi gli interessi di mora e gli eventuali danni, per le ipotesi di revoca, anche parziale, delle agevolazioni concesse, derivante da suo inadempimento.
      - **13.4.** La presente Convenzione è risolta di diritto anche in caso di revoca delle agevolazioni concesse dal MUR al Distretto. In questa ipotesi, gli obblighi relativi alla restituzione delle somme erogate a titolo di agevolazione, conseguentemente a revoca, vengono assunti dal Socio attuatore in ragione della sua quota di agevolazione. In presenza di cause di interruzione delle attività progettuali per motivi tecnici, resta salvo quanto previsto dall'art. 13, comma 3 del disciplinare.
      - **13.5.** In tutte le ipotesi previste dal presente articolo, la risoluzione della presente Convenzione sarà comunicata al Socio attuatore, al domicilio di cui al successivo art. 18.1, mediante lettera raccomandata - anche via Posta Elettronica Certificata (PEC) - con indicazione dei motivi.

## ART.14 - RECESSO VOLONTARIO DALLA CONVENZIONE

- **14.1.** Il Soggetto attuatore potrà recedere dalla presente Convenzione, previa consultazione con il Distretto, circa le modalità e i tempi del recesso e sempreché tale recesso sia preventivamente approvato dal MUR.
- **14.2.** La volontà di recedere dalla presente Convenzione dovrà essere preventivamente comunicata dal Socio attuatore al Distretto, mediante lettera



raccomandata o, anche via Posta Elettronica Certificata (PEC), di cui al successivo art. 18.1, con espressa indicazione dei motivi e avrà efficacia dalla accettazione da parte del MUR.

## ART.15 - TERMINI PERENTORI

- **15.1.** Tutti i termini previsti dalla presente Convenzione, compresi i termini di consegna della documentazione tecnica, amministrativa e contabile e dei risultati di ciascuna attività indicati nel Capitolato tecnico, devono intendersi come perentori e inderogabili, salvo proroghe scritte tra le Parti e autorizzate dal MUR, limitatamente ai soli termini ordinatori.
- **15.2.** Il Socio attuatore deve informare tempestivamente per iscritto e con adeguata motivazione il Distretto circa eventuali fattori che rendessero impossibile la realizzazione – nei tempi previsti – delle attività affidate e la consegna della documentazione necessaria per le rendicontazioni delle spese sostenute di cui al precedente art. 3.1, lett. g).
- **15.3.** Qualora il MUR ritenga non giustificati i ritardi, le eventuali conseguenze, anche sanzionatorie, saranno imputate interamente ed esclusivamente al Socio attuatore, che ha direttamente causato il ritardo, il quale si impegna a tenere indenne il Distretto e gli altri Soci esecutori da qualsiasi responsabilità o danno.

## ART.16 - FORZA MAGGIORE

- **16.1.** Per forza maggiore si intende qualsiasi evento, riconosciuto dal MUR come imprevedibile ed eccezionale, che incida sulla presente Convenzione e sull'esecuzione delle Attività Affidate al Socio attuatore, e che sia al di là del suo controllo e non possa essere superato nonostante sforzi ragionevoli.
- **16.2.** Se il Socio attuatore si trovi nell'impossibilità di eseguire gli obblighi contrattuali per causa di forza maggiore, dovrà comunicarlo al Distretto, che né darà tempestiva comunicazione al MUR, indicando la natura, la durata probabile e gli effetti previsti dell'evento.

## ART.17 - DURATA ED EFFICACIA DELLA CONVENZIONE E DATA DI CONCLUSIONE DEL PROGETTO

- **17.1.** Gli effetti della presente Convenzione decorrono dalla data di inizio del Progetto - quale indicata nel Decreto di concessione e/o nella eventuale presa d'atto della variazione dell'inizio del Progetto da parte del MUR -, e si protrarranno fino all'adempimento da parte del Distretto di tutte le obbligazioni assunte verso il MUR.
- **17.2.** Il Socio attuatore prende atto che la data di inizio delle attività progettuali e la durata delle stesse sono indicate nel Decreto di concessione.

## ART.18 - ELEZIONE DI DOMICILIO

- **18.1.** Ai fini dell'esecuzione della presente Convenzione, oltre che di ogni altro obbligo ad esso inerente e/o conseguente, le Parti eleggono domicilio:
  - quanto al Distretto in via Comunale S. Lucia n. 40, Messina (ME) c.a.p. 98125, Telefono: 090624406, Posta elettronica: navtecsicilia@itae.cnr.it; Posta elettronica certificata: distretto@pec.navtecsicilia.it;
  - quanto al Socio attuatore così come indicato al successivo Art.22.2.
- **18.2.** Ogni comunicazione fra le Parti si intende valida se effettuata a uno o più dei predetti recapiti.
- **18.3.** Ogni variazione dei predetti recapiti deve essere comunicata senza indugio e per iscritto dalla Parte che ha variato il suo recapito all'altra Parte.

## ART.19 - MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA CONVENZIONE

- **19.1.** Ogni modifica o integrazione della presente Convenzione deve essere negoziata e statuita tra le Parti con apposito accordo scritto.
- **19.2.** Usi e consuetudini e ogni altra fonte di disciplina qui espressamente non richiamata e che sia in contrasto o comunque incompatibile con le disposizioni di cui alla presente Convenzione non potranno prevalere sulle stesse.
- **19.3.** Eventuali modifiche dei termini e delle condizioni che fossero apportate dal MUR agli atti indicati nel Preambolo e nell'art. 1.2, nonché alla normativa vigente, si intendono come automaticamente applicabili alla presente Convenzione e vincolanti per le Parti dall'entrata in vigore delle stesse.

## ART.20 - FORO COMPETENTE, LEGGE APPLICABILE E OBBLIGHI DELLE PARTI IN CASO DI CONTESTAZIONI

- **20.1.** Qualsiasi controversia derivante dalla presente Convenzione o in relazione alla stessa, incluse quelle relative all'asserita totale o parziale nullità, annullabilità, interpretazione, esecuzione o possibile risoluzione dello stesso, è devoluta alla competenza esclusiva del foro di Messina. Il presente accordo e i diritti e le obbligazioni nascenti dallo stesso sono regolati dalla legge italiana.
- **20.2.** Qualunque contestazione e/o eccezione dovesse insorgere tra le Parti, non potrà giustificare nessuna eccezione di adempimento e/o fondare la pretesa per sospendere l'adempimento degli obblighi assunti dal Socio attuatore con la presente Convenzione.

## ART.21 - REGISTRAZIONE

- **21.1.** La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte che procederà alla registrazione.
- **21.2.** Il presente atto e tutti i provvedimenti, atti e formalità riguardanti il suo svolgimento e alla sua estinzione hanno trattamento tributario previsto dal D.P.R. 29/9/1973, n. 601.

## ART.22 - SPECIFICHE INFORMAZIONI DEL SOCIO ATTUATORE

### - 22.1. Conto Corrente del Socio attuatore:

- IBAN: IT .....;
- Intrattenuto presso la banca: .....;
- Agenzia / .
- Intestato a: .....

### - 22.2. Domicilio eletto dal Socio attuatore:

- Indirizzo: ..... , .....
- Telefono: ..... - .....
- Posta elettronica certificata: .....

## FIRME

Letto, confermato e sottoscritto,

Messina, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_

**(Per il DISTRETTO)**

*(Ing. Giovanni Restuccia)*  
timbro e firma

**(Per il Socio attuatore)**

.....  
timbro e firma

---

### Clausole specificatamente approvate

Anche ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le Parti, nella qualità sopra indicata, espressamente e specificatamente dichiarano, in nome e per conto dei Soggetti rappresentati, di approvare i seguenti articoli della Convenzione:

- Art. 3. Obblighi del Socio attuatore
- Art. 6. Interruzione, modifiche e varianti delle attività
- Art. 7. Risultati delle attività di ricerca
- Art. 8. Ripartizione delle agevolazioni erogate dal MUR
- Art. 9. Responsabilità del Socio attuatore
- Art. 10. Obblighi di riservatezza
- Art. 11. Divieto di cessione della Convenzione
- Art. 12. Divieto di cumulo di agevolazioni pubbliche
- Art. 13. Clausola risolutiva espressa
- Art. 14. Recesso volontario dalla Convenzione
- Art. 15. Termini perentori
- Art. 16. Forza maggiore
- Art. 20. Foro competente, legge applicabile e obblighi delle Parti in caso di contestazioni

Messina, \_\_/\_\_/\_\_\_\_\_

**(Per il DISTRETTO)**  
(Ing. *Giovanni Restuccia*)  
**timbro e firma**

---

**(Per il Socio attuatore)**  
.....  
**timbro e firma**

---